

## **TI\_GERICHTE 38.2018.16 vom 2. Oktober 2017**

TI Tribunale d'appello, 2017-10-02, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_38.2018.16\\_d20171002](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_38.2018.16_d20171002)

FR: TI\_GERICHTE 38.2018.16 du 2 octobre 2017

IT: TI\_GERICHTE 38.2018.16 del 2 ottobre 2017

### **Regeste**

Negato diritto a ID poiché ricorrente non risiede in CH (non ha in CH il centro dei suoi int. personali). Nemmeno diritto a prestaz. LADI dal profilo del diritto internazionale: vero frontaliere. In ogni caso, escluso che si tratti di un falso frontaliere (vicinanza a frontiera, tipo di attività)

### **Erwägungen**

#### **E. 2**

), di cui il conduttore è un amico, dormendo sul divano del soggiorno, quando nel fine settimana era regolare il rientro in Italia, non potesse costituire una residenza in Svizzera a norma dell'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI (cfr. recentemente sulla tematica sentenza 8C\_592/2015 del 23 novembre 2015 consid. 5), condizione essenziale per l'ottenimento delle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione." In una sentenza 8C\_245/2016 del 19 gennaio 2017 il Tribunale federale ha negato il diritto alle indennità di disoccupazione ad un assicurato che, pur avendo il centro delle relazioni personali in Svizzera, aveva la residenza effettiva in Francia. In quell'occasione l'Alta Corte si è così espressa: " 4.1. Les motifs exposés par la juridiction cantonale sont convaincants. Il n'est pas contesté que le recourant et sa famille entretiennent des liens privilégiés avec la Suisse, plus particulièrement à D. \_\_\_\_\_ où réside la mère du recourant, où sont scolarisés ses enfants et où certains membres de la famille pratiquent des activités de loisirs. Il n'en demeure pas moins que les premiers juges étaient fondés à conclure à l'absence d'un domicile en Suisse pendant la période en cause. En effet, à lui seul, l'existence d'un centre de relations personnelles à D. \_\_\_\_\_ n'est pas déterminant. Il faut bien plutôt accorder un poids décisif au fait que la famille résidait dans une villa sise en France. Les circonstances invoquées par l'intéressé ne suffisent pas à remettre en cause l'argumentation de la juridiction cantonale. Par ses affirmations, le recourant ne conteste d'ailleurs pas concrètement les motifs de l'arrêt entrepris, ni n'indique précisément en quoi l'autorité précédente aurait établi les faits déterminants de façon manifestement inexacte au sens de l'art. 97 al. 1 LTF." In una sentenza 8C\_420/2017 del 21 giugno 2017 il Tribunale federale ha dichiarato manifestamente inammissibile il ricorso inoltrato contro la sentenza 38.2016.72 del 24 aprile 2017 con la quale il TCA aveva considerato un assicurato frontaliere vero, argomentando: " (...) che il ricorrente non si confronta con le motivazioni del Tribunale cantonale delle assicurazioni, il quale, fondandosi sugli atti al fascicolo e sulle di lui dichiarazioni, ha spiegato le ragioni per cui facesse difetto una residenza in Svizzera a norma dell'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, che in modo particolare la Corte cantonale ha accertato, negando un centro delle relazioni personali in Svizzera, come il ricorrente avesse dimora in un monolocale arredato, precedentemente in albergo o da terze persone, fosse proprietario in Italia di una parte di casa, ove era domiciliata la di lui madre, e di un

appartamento occupato dalla compagna e dai propri figli peraltro iscritti in scuole della Lombardia, luogo in cui vi faceva ritorno settimanalmente, nonché egli con la sua famiglia non abbia mai avuto l'intenzione di trasferirsi in Svizzera, che il ricorrente si limita a evocare genericamente in poche righe un "dovere di genitore", corsi extra lavorativi e diplomi conseguiti in Sviz-zera, nonché asseriti rientri settimanali in Italia mai effettuati. (...)” In una sentenza 8C\_186/2017 del 1° settembre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281, il Tribunale federale ha confermato la STCA 38.2016.57 del 6 febbraio 2017 che aveva stabilito che un assicurato aveva la residenza all'estero. Si trattava di un ricorrente nato a Lugano, che all'età di tre anni si è trasferito con la madre e i fratelli in Italia. In Svizzera era attivo come falegname, era iscritto all'anagrafe degli italiani residenti all'estero e mentre lavorava risiedeva in locazione a Lugano in un appartamento di 2.5 locali con il fratello. Le spese dell'abitazione erano divise fra il ricorrente, suo fratello e i genitori. Egli era in possesso di un veicolo, il quale non era ancora stato sdoganato. Il ricorrente rientrava nel fine settimana in Italia. Il suo profilo Facebook indicava il proprio domicilio in Italia ed egli era vicepresidente di un'associazione sportiva come anche era tesserato a una federazione italiana. Il TCA ha concluso che il centro delle relazioni professionali era in Svizzera, mentre quello delle relazioni personali, era in Italia. L'Alta Corte ha al riguardo sviluppato le seguenti considerazioni: " (...) 5.2. Il presupposto della residenza in Svizzera non può essere ammesso o negato a priori o stabilito in maniera astratta, ma può essere data una risposta unicamente prendendo in considerazione le prove e le circostanze del singolo caso (cfr. DTF 142 V 590 consid. 5.2 pag. 595). Il ricorrente se non in maniera generica non dimostra l'insostenibilità (consid. 1.1) degli accertamenti della Corte cantonale. Si duole unicamente del peso dato asseritamente ad alcune prove. L'assicurato in realtà tenta impropriamente di dare una propria visione agli accertamenti svolti dai giudici ticinesi, i quali hanno valutato il caso alla luce di tutti gli elementi nel fascicolo. Invano, il ricorrente potrebbe pretendere che il Tribunale delle assicurazioni si sia fondato unicamente sull'estratto del profilo facebook o estrapolando singoli frasi. Egli poi pare dimenticare che per prassi invalsa il giudice deve dare più peso alle prime dichiarazioni, le quali sono espresse in generale in un momento in cui la persona interessata non è ancora cosciente delle conseguenze giuridiche (cosiddette dichiarazioni della prima ora; DTF 142 V 590 consid. 5.2 pag. 594 seg.). Resta in definitiva solo da valutare se dagli accertamenti dei giudici di merito si possa negare il presupposto della residenza in Svizzera. 5.3. Il ricorrente ancora in sede federale si limita a mettere in luce aspetti della sua vita professionale (formazione), anziché porre l'accento sulle proprie relazioni personali in Svizzera. È vero, il ricorrente condivide un appartamento a Lugano con il fratello. Tuttavia, per sua stessa dichiarazione le spese sono infatti assunte in parte dalla famiglia, che risiede in Italia (sull'importanza del luogo di dimora della propria famiglia; sentenza 8C\_777/2010 del 20 giugno 2011 consid. 3.3). La medesima abitazione è condivisa con suo fratello (in caso di concubinato si veda sentenza 8C\_203/2013 del 23 aprile 2014 consid. 2.2). Inoltre, il ricorrente è attivo in società sportive oltreconfine, come anche ivi frequenta alcune amicizie. In tale ottica, anche il profilo facebook può essere considerato fra gli elementi di valutazione. Alla luce di questi elementi, il Tribunale cantonale delle assicurazioni non ha però violato il diritto federale. Diversamente dall'opinione del ricorrente, la vicinanza alla frontiera, specialmente nel Sottoceneri, e la grande mobilità non possono essere viste come una sorta di espediente e non possono portare a voler ammettere più facilmente una residenza in Svizzera. Al contrario, queste circostanze inducono tutt'al più a un maggior rigore nell'applicazione della normativa, al fine di sincerarsi veramente che l'assicurato

abbia il centro delle sue relazioni personali in Svizzera. La conoscenza di un'altra lingua nazionale non è decisiva se non in relazione con altri spiccati elementi personali, trattandosi di lingue parlate non soltanto in Svizzera (cfr. sentenza 8C\_723/2012 dell'11 dicembre 2012 consid. 4.3). Del resto, il ricorrente non ha mai preteso di avere altra residenza in Svizzera al di fuori di Lugano, ove la lingua ufficiale è quella italiana. Le critiche ricorsuali pertanto sotto questo profilo sono infondate. (...)” Al riguardo cfr. pure STCA 38.2017.43 del 25 ottobre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 62 pag. 282. 2.3. Nella presente evenienza questo Tribunale ricorda innanzitutto che, dal profilo del diritto interno, un assicurato ha diritto alle indennità di disoccupazione se risiede in Svizzera ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, ossia se ha la residenza effettiva in Svizzera, nonché l’intenzione di conservarla durante un certo periodo e di farne il centro delle proprie relazioni personali (cfr. consid. 2.2.). Relativamente alle asserzioni della parte ricorrente secondo cui l’insorgente ha il domicilio ai sensi della legge sugli stranieri, il domicilio civile e il domicilio fiscale in Ticino (doc. I; V), giova, inoltre, osservare che la nozione di residenza secondo la LADI ha un carattere autonomo e si distingue sia dal domicilio civile (art. 13 cpv. 1 LPGA e 23 CC), sia dalla dimora abituale (art. 13 cpv. 2 LPGA) sia ancora dal domicilio secondo la legislazione sugli stranieri (cfr. consid. 2.1.; DTF 125 V 465 consid. 2a pag. 466 seg.). In una recente sentenza 8C\_703/2017 del 29 marzo 2018 consid. 3.1. il Tribunale federale ha ribadito che possedere un indirizzo ufficiale in Svizzera, rispettivamente pagarvi le imposte non è determinante se altri indizi consentono di concludere all’esistenza di una residenza abituale all’estero (cfr. pure STF 8C\_245/2016 del 19 gennaio 2017 consid. 2). RI 1 (\_\_\_\_\_1959), di nazionalità italiana e in possesso di un permesso B UE/AELS rilasciato il 25 luglio 2013 e valido fino al 24 luglio 2018 (cfr. doc. 5; 6), come visto sopra (cfr. consid. 2.1.), ha lavorato dal 1° agosto 2013 al 31 marzo 2017 alle dipendenze della \_\_\_\_\_ quale direttore commerciale (doc. 9; 9/1). La SA ha disdetto il rapporto di lavoro il 30 gennaio 2017 per la fine del mese di marzo 2017 a seguito di ristrutturazione causata dall’andamento negativo del mercato nel settore in cui opera l’azienda (cfr. doc. 9/1; 9/2). Il ricorrente si è iscritto in disoccupazione il 1° agosto 2017 dichiarando una disponibilità lavorativa del 100% (cfr. doc. 4). Dal modulo “Azioni di reinserimento”, sottoscritto dall’insorgente, emerge che durante il primo colloquio di consulenza del 9 agosto 2017 presso l’Ufficio regionale di collocamento (URC) di \_\_\_\_\_, quest’ultimo ha informato la propria collocatrice di quanto segue: " (...) Mi informa che abita presso la sede distaccata a \_\_\_\_\_ della \_\_\_\_\_ dove oltre agli uffici ha una stanza e bagno separati. Il no. di telefono che abbiamo di casa corrisponde alla \_\_\_\_\_. Mi informa che è iscritto alla camera di commercio in Italia con ditta individuale RI 1 \_\_\_\_\_, mi informa che è sospesa e che non ha reddito. Mi informa che si reca spesso in Italia \_\_\_\_\_ dove ha casa e non sta spesso in Ticino. Prima quando lavorava dal lunedì al venerdì.” (cfr. doc. 7=27) L’URC, il 10 agosto 2017, ha perciò chiesto alla Sezione del lavoro di verificare l’effettiva residenza in Ticino del ricorrente. L’URC ha così motivato la propria richiesta: " Il Signor RI 1 si è annunciato in disoccupazione dallo 01.08.2017. Ha terminato il rapporto lavorativo il 31.03.2017 (disdetta al 30.01.2017). Nei mesi precedenti ha dichiarato di aver svolto alcune ricerche non comprovabili e di essere stato in vacanza. Al momento dell’iscrizione ha rilasciato il numero di telefono dell’azienda \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ (ex datore di lavoro) e il numero di telefono della signora \_\_\_\_\_ come contatto. In sede di colloquio ha rilasciato il numero di telefono italiano sul quale contattarlo direttamente. Abita presso la sede della \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_. Dichiarò che oltre gli uffici vi è una piccola dependance con camera e bagno dove abita,

nell'appartamento oltre agli uffici vi è anche una cucina. Dichiarò che quando lavorava restava a \_\_\_\_\_ dal lunedì al venerdì, sabato e domenica si recava all'estero. In sede di colloquio dichiarò che raramente si trova a \_\_\_\_\_ si reca spesso in Italia dove ha la residenza. Dichiarò di avere anche una partita IVA aperta in Italia di un'azienda a nome individuate ma non ha nessun reddito da tale azienda.” (Doc. 14) La Sezione del lavoro, il

## E. 2.2

In concreto nel periodo determinante (agosto 2017 – gennaio 2018) il centro delle relazioni personali dell'insorgente risulta essere in Italia, dove vivono la moglie (tra \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_), da cui sarebbe separato di fatto, e la figlia (a \_\_\_\_\_; cfr. doc. 18) e dove egli ha dichiarato alla Sezione del lavoro, di rientrare una volta alla settimana (cfr. doc. 18). In occasione del primo colloquio di consulenza del 9 agosto 2017 con l'URC RI 1 aveva peraltro dichiarato di recarsi spesso a \_\_\_\_\_ (che dista circa 32 km da \_\_\_\_\_; \_\_\_\_\_ dista invece 8 km da \_\_\_\_\_; cfr. [www.viamichelin.ch](http://www.viamichelin.ch)) e di restare in Ticino, quando lavorava, dal lunedì al venerdì (cfr. doc. 7=27). Davanti alla Sezione del lavoro il ricorrente ha asserito di essere proprietario con la figlia dell'appartamento di \_\_\_\_\_ dove risiede la moglie ed è utilizzato anche dalla figlia, di un altro appartamento a \_\_\_\_\_ dato in locazione a terzi e della casa a \_\_\_\_\_ (cfr. doc. 18). Nell'opposizione il patrocinatore del ricorrente ha invece affermato che l'assicurato è “...comproprietario con la di lui sorella esclusivamente dell'appartamento sito in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_ il quale, peraltro è dato in locazione. Gli altri due immobili summenzionati non appartengono all'odierno opponente in quanto sia l'immobile di \_\_\_\_\_ che l'appartamento sito in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_ sono di proprietà della moglie” (cfr. doc. 21). Tali ultime asserzioni non sono state in alcun modo comprovate. In ogni modo, ai fini della risoluzione della vertenza, non è decisivo sapere quante proprietà il ricorrente abbia in Italia, quanto piuttosto il fatto che potesse disporre delle stesse, in particolare dell'abitazione di \_\_\_\_\_ e soprattutto che la sua famiglia, a cui faceva regolarmente visita, fosse in Italia. Per quanto attiene al consumo della corrente elettrica dell'abitazione di \_\_\_\_\_ che secondo il ricorrente sarebbe stato nullo, specificando che gli importi pagati si riferivano ai costi fissi (cfr. doc. 19), giova evidenziare, come rilevato dalla parte resistente (cfr. doc. A), che l'assicurato stesso ha prodotto delle fatture Enel che riportano quale indirizzo “RI 1, Via \_\_\_\_\_” (cfr. doc. 19/1), quando invece l'indirizzo dell'insorgente figurante nella sua carta di identità italiana (cfr. doc. 6) e nella lettera di disdetta del contratto di impiego del 30 gennaio 2017 è “Via \_\_\_\_\_” (cfr. doc. 9/2) e nel Modulo di registrazione all'URC del 31 luglio 2017 (quale “indirizzo completo all'estero”) - compilato a mano e firmato dal ricorrente il 31 luglio 2017 (cfr. doc. 2) è “Via \_\_\_\_\_”. In sede di udienza davanti al TCA, il 20 settembre 2018, il ricorrente, al riguardo, ha precisato che “si tratta di un terreno con dentro due case e si entra dallo stesso cancello ” (cfr. doc. XV). Vi è, pertanto, da chiedersi se le fatture Enel fornite si riferiscano o meno alla casa (delle due site sul medesimo terreno di \_\_\_\_\_) dove effettivamente soggiorna l'insorgente. In ogni caso il ricorrente ha fornito unicamente la pagina 1 delle fatture Enel per il periodo gennaio 2016 – maggio 2017. Soltanto in relazione alla bolletta per giugno e luglio 2017 egli ha allegato anche la pagina 2, ossia i consumi fatturati (cfr. doc. 19/1; [www.servizioelettriconazionale.it/it-IT/bolletta/facsimile\\_della\\_bolletta\\_2.0](http://www.servizioelettriconazionale.it/it-IT/bolletta/facsimile_della_bolletta_2.0)). E' vero che da quest'ultima si evince effettivamente un consumo annuo da inizio fornitura di 39 kWh. E' altrettanto vero, però, che a \_\_\_\_\_ il ricorrente si recava tutt'al più - se non in altri luoghi italiani, segnatamente a \_\_\_\_\_ a fare visita alla moglie e alla figlia -, come

dallo stesso dichiarato alla Sezione del lavoro nel settembre 2017 (cfr. doc. 18), nei fine settimana (all'URC, il 9 agosto 2017, egli ha infatti indicato di essersi fermato in Ticino, quando lavorava, dal lunedì al venerdì; cfr. doc. 7=27). L'insorgente, del resto, in Ticino, non disponeva di una situazione alloggiativa stabile, avendo vissuto fino al mese di settembre 2017 presso la sede distaccata della \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ dove, oltre agli uffici, vi era una stanza con bagno separati (cfr. doc. 7=27; 18; 19/2). In seguito, e meglio il 4 ottobre 2017, ossia due giorni dopo l'emanazione della decisione di diniego del diritto all'indennità di disoccupazione da parte della Sezione del lavoro (cfr. doc. 20; consid. 1.1.), il ricorrente è poi stato autorizzato dagli amministratori del relativo stabile (\_\_\_\_\_) a vivere presso una terza persona (\_\_\_\_\_) a \_\_\_\_\_, ma per un periodo limitato, dall'ottobre 2017 al marzo 2018 (cfr. doc. 21/4). In sede di udienza davanti al TCA del 20 settembre 2018 l'avv. \_\_\_\_\_ ha fatto riferimento a una relazione sentimentale con una signora svizzera (cfr. doc. XV). In proposito giova rilevare, come emerge peraltro dal verbale di udienza, che mai prima è stato addotto questo aspetto, né nella procedura di opposizione - alla quale era stata unicamente allegata la dichiarazione del 4 ottobre 2017 della \_\_\_\_\_ (cfr. doc. 21) -, né nel ricorso. L'indirizzo che figura nella lettera di disdetta del contratto di lavoro del 30 gennaio 2017 è d'altronde, come visto, "Via \_\_\_\_\_" (cfr. doc. 9/2). Al riguardo è utile ribadire che con giudizio 8C\_592/2015 del 23 novembre 2015, massimata in RtiD II-2016 N. 63 pag. 309, già citata, il Tribunale federale, confermando la sentenza del TCA (cfr. qui sotto al consid. 2.5.), ha sottolineato che "è peraltro anche più probabile che il centro dei propri interessi fosse in Italia, presso la di lui coniuge, ove disponeva di un'abitazione più spaziosa e non in Svizzera" dove viveva in un bilocale con il figlio. In una sentenza 8C\_157/2016 del 24 marzo 2016 l'Alta Corte, ritenendo inammissibile il ricorso di un assicurato interposto contro una sentenza del TCA con la quale gli era stato negato il diritto a indennità di disoccupazione, ha inoltre evidenziato che: "(...) la Corte in modo particolare ha concluso come la condivisione dell'appartamento di due locali e mezzo (60 m<sup>2</sup>), di cui il conduttore è un amico, dormendo sul divano del soggiorno, quando nel fine settimana era regolare il rientro in Italia, non potesse costituire una residenza in Svizzera a norma dell'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI (cfr. recentemente sulla tematica sentenza 8C\_592/2015 del 23 novembre 2015 consid. 5), condizione essenziale per l'ottenimento delle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione. (...)" A nulla di diverso può portare il fatto che il ricorrente abbia dichiarato di avere amici in Svizzera che frequenta, che disponesse di un autoveicolo targato in Ticino e che fosse affiliato a una cassa malati (cfr. doc. 18; 12). Per quanto riguarda le conoscenze, va in particolare osservato che non è certamente escluso intrattenere dei rapporti di amicizia in uno Stato differente da quello in cui si risiede. In proposito in una sentenza 8C\_656/2009 del 14 aprile 2010 consid. 8.2. il Tribunale federale ha, del resto, evidenziato come l'esistenza di rapporti d'amicizia sia una situazione certamente non insolita per la maggior parte dei frontalieri italiani attivi per un certo periodo nel nostro Paese (cfr. pure STF C 227/05 dell'8 novembre 2006 consid. 4 citata sopra). La nostra Massima Istanza, nella sentenza 8C\_186/2017 del 1° settembre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281 e citata al consid. 2.2., al consid. 5.3. ha d'altronde evidenziato che: "(...) la vicinanza alla frontiera, specialmente nel Sottoceneri, e la grande mobilità non possono essere viste come una sorta di espediente e non possono portare a voler ammettere più facilmente una residenza in Svizzera. Al contrario, queste circostanze inducono tutt'al più a un maggior rigore nell'applicazione della normativa, al fine di sincerarsi veramente che l'assicurato abbia il centro delle sue relazioni personali in Svizzera. (...)" In relazione

alla mancata iscrizione all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero - AIRE (ai sensi dell'art. 6 della Legge italiana del 27 ottobre 1988 n. 470 "Anagrafe e censimento degli italiani all'estero" i cittadini italiani che trasferiscono la loro residenza da un comune italiano all'estero devono farne dichiarazione all'ufficio consolare della circoscrizione di immigrazione entro novanta giorni dalla immigrazione. Inoltre la corretta registrazione all'AIRE permette, tra l'altro, l'esercizio di tutti i diritti e i doveri ai cittadini. In particolare è rilevante per aspetti quali l'esercizio del diritto di voto e l'estensione dell'assistenza sanitaria in Italia; cfr. [www.esteri.it/MAE/normative/leg27.10.88.pdf](http://www.esteri.it/MAE/normative/leg27.10.88.pdf); [www.conslugano.esteri.it/consolato\\_lugano/it/i\\_servizi/per\\_i\\_cittadini/anagrafe](http://www.conslugano.esteri.it/consolato_lugano/it/i_servizi/per_i_cittadini/anagrafe) ; doc. III p.to 2.6.) la Sezione del lavoro, nella decisione su opposizione, ha indicato che è significativo il fatto che l'interessato non abbia proceduto a tale annuncio (cfr. doc. A). Conformemente a quanto precisato nella risposta di causa dall'amministrazione (cfr. doc. III), l'iscrizione all'AIRE è un indizio, che va valutato congiuntamente ad altri elementi, per stabilire se un assicurato ha oppure no costituito la propria residenza effettiva in Svizzera ai sensi dell'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI. L'iscrizione all'AIRE, pertanto, di per sé non comprova la residenza effettiva nel nostro Paese. Ne discende che non vi è contraddizione, a differenza di quanto preteso dalla parte ricorrente (cfr. doc. I), tra i casi in cui è assente l'iscrizione all'AIRE e viene negato il diritto all'indennità di disoccupazione e i casi in cui l'annuncio all'AIRE ha avuto luogo e il diritto alle prestazioni LADI è comunque stato negato. Infine, riguardo all'obiezione secondo cui l'autorità LADI nell'ambito della riscossione dei contributi tratta, però, l'assicurato come residente in Svizzera (cfr. doc. I), è utile rilevare che ai sensi dell'art. 1 cpv. 1 lett. a LADI è tenuto a pagare i contributi all'assicurazione contro la disoccupazione il salariato (art. 10 LPGA) che è assicurato obbligatoriamente ed è tenuto a pagare contributi per il reddito di un'attività dipendente giusta la legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS). Ai sensi dell'art. 3 LAVS gli assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano un'attività lucrativa. L'art. 4 LAVS prevede che i contributi degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa sono calcolati in percento del reddito proveniente da qualsiasi attività lucrativa dipendente e indipendente. La Prassi LADI-ID emessa dalla SECO ai punti A2 e A3 enuncia peraltro: "(...) Sono quindi tenuti a pagare i contributi tutti i salariati assoggettati all'AVS e i loro datori di lavoro. Lo stesso vale per gli stranieri, compresi i frontalieri e gli stagionali, nonché per i lavoratori il cui datore di lavoro non è soggetto all'obbligo di pagare i contributi (art. 6 LAVS). A3 La LADI non definisce la nozione di salariato; secondo la LADI è considerata salariata qualsiasi persona che esercita un'attività dipendente secondo la legislazione sull'AVS, ad eccezione delle persone menzionate all'art. 2 cpv. 2. In tal modo si garantisce che tutte le persone che esercitano un'attività dipendente in Svizzera, indipendentemente dalla loro nazionalità, siano assicurate. (...)” In simili condizioni, rettamente, dunque, nella decisione su opposizione del 9 febbraio 2018 la Sezione del lavoro ha stabilito che il presupposto dell'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI in relazione con l'art. 12 LADI non è in concreto realizzato.

2.5. Vista la conclusione alla quale il TCA è giunto al precedente considerando, si tratta ora di stabilire se l'assicurato possa ottenere le prestazioni della LADI sulla base delle disposizioni di diritto internazionale (cfr. DTF 133 V 172; DTF 131 V 222; STF 8C\_273/2015 del 12 agosto 2015; DTF 139 V 88; Boris Rubin, in "Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, Ginevra-Zurigo-Basilea, Schulthess Editions Romandes, 2014, pag. 683 n. 24). Il 1° giugno 2002 è entrato in vigore l'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri,

dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC) e in particolare il suo Allegato II regolante il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale ( DTF 130 V 145 consid. 3 pag. 146; DTF 128 V 315 , con riferimenti [RS 0.142.112.681]). Giusta l'art. 1 cpv. 1 dell'Allegato II ALC, elaborato sulla base dell' art. 8 ALC e facente parte integrante dello stesso ( art. 15 ALC ), in unione con la sezione A di tale allegato, le parti contraenti applicano nell'ambito delle loro relazioni in particolare il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità [RS 0.831.109.268.1]), come pure il regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.11), oppure disposizioni equivalenti. L' art. 121 LADI , entrato in vigore il 1° giugno 2002, rinvia, alla lett. a, all'ALC e a questi due regolamenti di coordinamento (SVR 2006 AHV n. 24 pag. 82 consid. 1.1, C 290/03, DTF 133 V 173). Una decisione n. 1/2012 del Comitato misto del 31 marzo 2012 (RU 2012 2345) ha aggiornato il contenuto dell' Allegato II all' ALC con effetto dal 1° aprile 2012, prevedendo che le Parti applicheranno tra di loro il Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, modificato dal regolamento (CE) n. 988/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 (cfr. DTF 139 V 88; SVR 2014 ALV N. 9; DTF 140 V 98) e il Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 che stabilisce le modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. Il regolamento (CE) n. 883/2004 (RS 0.831.109.268.1) non permette di far valere alcun diritto per il periodo anteriore alla data della sua applicazione (DTF 138 V 392 consid. 4.1.3). Questi regolamenti sono stati modificati dal Regolamento (UE) n. 465/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012 (GU L 149 dell'8.6.2012 pag. 4) in vigore per la Svizzera dal Kahil-Wolff, "Le Règlement UE 465/2012, la nouvelle Convention 1° gennaio 2015 (cfr. RU 2015 e 345; RS 0831.109.268.1; (cfr. B. Suisse-US et d'autres développements en termes d'assujettissement aux assurances sociales in SZS/RSAS 2015 pag. 438 seg.; STF 8C\_273/2015 del 12 agosto 2015 consid. 3.1; DTF 142 V 590 consid. 4.2 pag. 592 seg.; STF 8C\_186/2017 del 1° settembre 2017 , massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281). L' art. 11 del Regolamento (CE) n. 883/2004 stabilisce al cpv. 1 che le persone sono soggette alla legislazione di un singolo Stato membro e al cpv. 3 lett. a che una persona che esercita un'attività subordinata o autonoma in uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato membro. In materia di assicurazione contro la disoccupazione lo Stato competente è per principio quello nel quale l'assicurato ha esercitato da ultimo la sua attività lavorativa dipendente (cfr. STF 8C\_186/2017 del 1° settembre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281; DTF 142 V 590 consid. 4.2; DTF 139 V 88; STF 8C\_273/2015 del 12 agosto 2015 consid. 3.1; B. Rubin, op.cit., pag. 683). Per quel che concerne i lavoratori frontalieri il legislatore comunitario ha previsto delle regole differenti. Secondo l'art. 1 lett. f del Regolamento (CE) n. 883/2004 si intende per «lavoratore frontaliere» qualsiasi persona che esercita un'attività subordinata o autonoma in uno Stato membro e che risiede in un altro Stato membro, nel quale ritorna in linea di massima ogni giorno o almeno una volta la settimana. In effetti viene considerato lavoratore frontaliere anche chi rientra almeno una volta la settimana nel proprio Stato di residenza (cfr. DTF 133 V 175: "(...) dove, di

massima, ritorna ogni giorno o almeno una volta alla settimana (a tal proposito il seco ricorda giustamente che il predetto regolamento è applicabile a tutti i lavoratori che riempiono le suddette condizioni di lavoratore frontaliero, indipendentemente dal fatto che abbiano la stessa qualifica ai sensi del diritto della polizia degli stranieri). (...)). Questi assicurati beneficiano delle prestazioni dello Stato competente (nel nostro caso: della LADI) se si trovano in una situazione di lavoro ridotto (cfr. art. 1a cpv. 1 lett. b LADI e STCA 38.2015.12 del 5 febbraio 2016 in particolare consid. 2.6.) alla luce dell'art. 65 par. 1 del Regolamento (CE) 883/2004 ("La persona che si trova in disoccupazione parziale o accidentale e che, nel corso della sua ultima attività subordinata o autonoma, risiedeva in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente si mette a disposizione del suo datore di lavoro o degli uffici del lavoro nello Stato membro competente. Egli beneficia delle prestazioni in base alla legislazione dello Stato membro competente, come se risiedesse in tale Stato membro. Tali prestazioni sono erogate dall'istituzione dello Stato membro competente."). Gli assicurati frontalieri in disoccupazione completa (cfr. art. 1a cpv. 1 lett. a LADI) devono invece chiedere le prestazioni di disoccupazione nel loro Stato di residenza (nel nostro caso: in Italia), sulla base dell'art. 65 par. 2 1a frase del Regolamento ("La persona che si trova in disoccupazione completa e che, nel corso della sua ultima attività subordinata o autonoma, risiedeva in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente e continua a risiedere in tale Stato membro o ritorna in tale Stato si mette a disposizione degli uffici del lavoro nello Stato membro di residenza. Fatto salvo l'articolo 64, la persona che si trova in disoccupazione completa può a titolo supplementare, porsi a disposizione degli uffici del lavoro dello Stato membro nel quale ha esercitato la sua ultima attività subordinata o autonoma.") e dell'art. 65 par. 5 lett. a del Regolamento ("Il disoccupato di cui al paragrafo 2, prima e seconda frase, riceve le prestazioni in base alla legislazione dello Stato membro di residenza come se fosse stato soggetto a tale legislazione durante la sua ultima attività subordinata o autonoma. Tali prestazioni sono erogate dall'istituzione del luogo di residenza."; cfr. B. Rubin, op.cit. p. 683). Nella STF 8C\_186/2017 del 1° settembre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281, il Tribunale federale ha ricordato che "questa facoltà (e non un obbligo), che esclude il versamento di prestazioni in denaro, permette al lavoratore frontaliero di ottenere un aiuto in più al collocamento ( DTF 142 V 590 consid.

#### **E. 4**

settembre 2017, ha posto alla \_\_\_\_\_ dei quesiti, ai quali la ditta ha risposto che: "(...) Dalla documentazione in nostro possesso risulta un contratto di sub-locazione tra la vostra società ed il signor RI 1, per 2 locali nell'appartamento in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, 1° piano, interno \_\_\_\_\_, blocco \_\_\_\_\_: 1. Questi 2 locali sono sub-locati al signor RI 1 a titolo di soggiorno oppure ad utilizzo commerciale? A uso abitazione 2. Il contratto di sub-affitto è ancora in essere ? Oppure è stato disdetto? Sì è ancora in essere (...)" (Doc. 17) In effetti dalle carte processuali risultano, da un lato, l'autorizzazione del 15 luglio 2013 rilasciata dall' \_\_\_\_\_ alla \_\_\_\_\_ (dal novembre 2014 \_\_\_\_\_; cfr. doc. 28: estratto RC) a subaffittare una parte dell'appartamento di 4½ locali in via \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ al ricorrente (cfr. doc. 10/1). Dall'altro, il contratto di sub-locazione del 1° agosto 2013 tra la \_\_\_\_\_ (c/o Avv. RA 1, \_\_\_\_\_) e l'insorgente (cfr. doc. 10). Il ricorrente, il 12 settembre 2017, è stato sentito dalla Sezione del lavoro. Dal relativo verbale emerge che: "(...) D1: Descriva la sua situazione familiare R1: Sono sposato con \_\_\_\_\_, da 33 anni circa, separato di fatto (non esiste sentenza di separazione) dalla quale ho avuto una figlia di nome \_\_\_\_\_ che vive a \_\_\_\_\_ . Non ci siamo

separati per interessi economici. D2: Da quando si è trasferito in Ticino, dove ha abitato? R2: Ho sempre abitato in Via \_\_\_\_\_. D3: Possiede un'altra soluzione abitativa in Svizzera? All'estero? R3: In Svizzera no. Mentre in Italia come già si evince dai documenti ho una casa in via \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_. D4: Dove abita la sua moglie? R4: La moglie abita a \_\_\_\_\_ (per 5-6 mesi) il resto del tempo lo passa nella città di \_\_\_\_\_ dove ha un appartamento in co-proprietà con la figlia e me. D4: Presso la sua residenza di \_\_\_\_\_ vi sono tutti i suoi effetti personali? R4: Confermo sono a \_\_\_\_\_. D5: In che misura provvede al sostentamento della moglie, dei figli? Vi sono altre persone a suo carico? R5: Non devo passare nulla alla moglie, contribuisco alle spese del residence (a \_\_\_\_\_). Idem con la figlia. Nessun'altra persona a carico. D6: Ha altri parenti in Svizzera? All'estero? R6: Parenti diretti no, la moglie ha degli zii che vivono a \_\_\_\_\_ ma non ci frequentiamo molto. D7: Nel periodo precedente all'iscrizione in disoccupazione, quante volte al mese si recava in Italia a visitare i suoi parenti? R7: 1 volta alla settimana mi recavo a visitare la moglie o la figlia. D8: A partire da quando si è iscritto in disoccupazione, quante volte al mese si reca in Italia a trovare i parenti? R8: Più o meno la stessa frequenza di prima. D9: Dalla documentazione in nostro possesso risulta che lei è iscritto, dal 2001, alla camera di commercio italiana, è corretto? Riferisca il nome e l'indirizzo completo della società, la ragione sociale e concretamente l'attività svolta con questa società? R9: ditta individuale con mio nome e cognome. Mi occupavo di intermediazione finanziaria e commerciale. La società esiste, la partita IVA (partita IVA n° \_\_\_\_\_) esiste ma il tutto è sospeso in quanto l'attività di questa società è pari a zero mentre i miei interessi professionali sono in Svizzera. D10: Dalla documentazione in nostro possesso risulta che lei ha dichiarato di risiedere spesso in Italia, più precisamente a \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, è corretto? Quantificare l'avverbio "spesso". R10: Confermo, spesso per me vuol dire una volta alla settimana. D11: Dalla documentazione in nostro possesso risulta che l'appartamento di \_\_\_\_\_ le era stato dato in sub-locazione da parte della società \_\_\_\_\_, è corretto? Dopo il suo licenziamento, con effetto 31.03.2017, ha ancora potuto beneficiare della residenza di \_\_\_\_\_? Se sì, fino a quando? R11: Confermo che la società mi ha concesso di continuare ad utilizzare gli spazi in via \_\_\_\_\_ fino a quando avrò trovato una nuova sistemazione. Preciso che a breve dovrei riuscire a trasferirmi. D12: Per quale ragione si è iscritto in disoccupazione solo a partire dal 01.08.2017? R12: In primo luogo pensavo di trovare una soluzione professionale molto rapidamente, in seconda anche per orgoglio-ottimismo, ho aspettato ad iscrivermi in disoccupazione. D13: Cosa ha fatto nei mesi di aprile 2017, maggio 2017, giugno 2017 e luglio 2017? R13: Cercavo lavoro, vivo grazie ai risparmi che mi sono messo da parte. Non ho svolto nessuna attività in proprio. D14: E' iscritto all'A.I.R.E? Se no, perché? R14: No, quando mi sono trasferito in Svizzera (nel 2013) avevo ancora aperto la partita IVA in Italia e il commercialista, anche per ragioni di opportunità, mi ha consigliato di non iscrivermi all'A.I.R.E. Da quando l'attività in Svizzera è partita mi è sfuggita di mente la questione. D15: Possiede un'autovettura intestata a suo nome in Svizzera? Se sì, quante, quali e da quando? All'estero? Ci autorizza a chiedere conferma alle preposte autorità estere? R15: Corretto, possiedo una \_\_\_\_\_ dal 2014 circa. In Italia, ho un'autovettura \_\_\_\_\_ con targhe italiane (non ricordo la targa). Autorizzo. D16: Lei ha delle proprietà immobiliari/fondiarie in Svizzera? All'estero? Ci autorizza a chiedere alle preposte autorità estere? R16: In Svizzera nulla. In Italia ho una partecipazione della casa in via \_\_\_\_\_ e appartamento a \_\_\_\_\_ in via \_\_\_\_\_ che è affittato a terzi (percepisco affitto) mentre un altro appartamento via

\_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ che lascio al libero utilizzo di mia moglie e figlia. D17: Ha debiti o procedure fallimentari in corso, in Svizzera? All'estero? R17: No nessun debito in Svizzera (a parte il leasing dell'auto), nemmeno in Italia. D18: Ha subito condanne oppure ha in corso procedure penali in Svizzera? All'estero? R18: In Svizzera no, in Italia avevo un processo penale con sentenza definitiva. D19: E' abbonato a centri fitness, riviste, giornali, associazioni/società oppure club? R19: In passato ho frequentato il centro sportivo " \_\_\_\_\_ " di \_\_\_\_\_ ma da qualche anno ho lasciato. Nè in Svizzera nè in Italia. D20: La sua autovettura ha il telepass? R20: L'avevo in precedenza, adesso no. D21: Si sente integrato nel tessuto sociale locale? Quali luoghi è solito frequentare? R21: Non frequento bar in particolare ma ho amici in Svizzera che frequento. D22: Dove risiede regolarmente durante la settimana? R22: A \_\_\_\_\_. D23: Dove risiede regolarmente durante i fine settimana? R23: Sono solito fare dei week-end con il mio motoscafo a \_\_\_\_\_, vado a trovare degli amici in Italia, mi reco a \_\_\_\_\_. D24: Come ha raggiunto questa mattina i nostri uffici? Arrivando da dove? R24: Questa mattina sono arrivato a \_\_\_\_\_ con la mia autovettura provenendo da \_\_\_\_\_. D25: E' membro di società in Svizzera? In Italia R24: No. D24: Nel caso venisse negata la disoccupazione come intende continuare a vivere in Svizzera? R24: Ho ancora dei risparmi che mi permettono di vivere in Svizzera ancora per qualche tempo. D25: La prima raccomandata che le ho spedito, convocazione del 11.08.2017 non è stata ritirata, per quale ragione? R25: Ero in vacanza dal 03.08.2017 al 22.08.2017 (circa, non ricordo bene in quanto era a casa di amici). D25: La raccomandata del 04.09.2017 è stata ritirata da lei? R25: Corretto, ritirata, compilata e rispedita. D43: Vuole aggiungere qualche cosa? R43: La mia intenzione e la mia speranza è quella di restare in Svizzera e di non restare sulle "spalle" dello stato Svizzera. (...)” (Doc. 18) Il 26 ottobre 2017 alla Sezione del lavoro è pervenuto uno scritto da parte degli amministratori di uno stabile in via \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ con cui hanno autorizzato l'insorgente a risiedere presso una terza persona che abita nell'immobile dal 1° ottobre 2017 al 31 marzo 2018 (cfr. doc. 21/4). L'URC, il 31 gennaio 2018, ha annullato il nominativo del ricorrente dal sistema COLSTA, avendo il medesimo dato avvio a un'attività in proprio rilevando la ditta \_\_\_\_\_ (cfr. doc. A; 28; 26). Dall'estratto del Registro di commercio relativo alla SA in questione si evince che l'insorgente dal febbraio 2018 è iscritto quale amministratore unico con diritto di firma individuale (cfr. doc. 28).

2.4. Chiamato ora a pronunciarsi, questo Tribunale evidenzia dapprima che, alla luce della giurisprudenza sopra illustrata, le dichiarazioni rilasciate dal ricorrente davanti all'URC il 9 agosto 2017 e davanti alla Sezione del lavoro il 12 settembre 2017 (cfr. doc. 7=27; 18; consid. 2.3.) hanno un'importanza decisiva. Riguardo alle censure formulate dall'insorgente in relazione alla circostanza che di fatto, essendo stato “convocato quasi fosse una mera formalità” (cfr. doc. V pag. 3), è stato impedito di presentarsi davanti alla Sezione del lavoro con un legale ed è stato interrogato senza conoscerne conseguenze e valore (cfr. doc. V pag. 3), il TCA si limita a osservare, da una parte, che nulla ostava al farsi accompagnare da una terza persona, dall'altra, che in ogni caso le domande postegli riguardano aspetti oggettivi della sua situazione personale, familiare, abitativa e professionale. Del resto, vista la sua professione (cfr. consid. 2.3.), il ricorrente era perfettamente in grado di capire il senso dei quesiti, nonché di rispondere all'amministrazione (cfr. STF 8C\_186/2017 del 1° settembre 2017 consid. 7.6., massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281 e già citata sopra, con cui il TF ha confermato il giudizio 38.2016.57 del 6 febbraio 2017 di questa Corte; STCA 38.2015.6 del 25 giugno 2015, confermata dalla STF 8C\_592/2015 del 23 novembre 2015, massimata in RtiD II-2016 N. 63 pag. 309). Il riferimento all'art. 27 LPGA (cfr. doc. V;

XV) è, inoltre, inconferente. In primo luogo, va osservato che il capoverso 1 dell'art. 27 LPGa prevede un obbligo di informazione generale e permanente nei confronti di una cerchia indeterminata di persone, che non deve avvenire unicamente su richiesta degli interessati, bensì regolarmente e d'ufficio, e a cui viene fatto fronte ad esempio tramite la consegna di opuscoli informativi, direttive, inserzioni, internet, ecc. (cfr. STF 8C\_438/2018 del 10 agosto 2018 consid. 3.2.; STFA C 241/04 del 9 maggio 2006 consid. 6; DTF 131 V 476 consid. 4.1.=SVR 2006 ALV Nr. 9 pag. 31; DLA 2002 pag. 194). In secondo luogo, per quanto attiene al diritto alla consulenza enunciato all'art. 27 cpv. 2 LPGa, è vero che ogni assicurato può esigere che il proprio assicuratore gli fornisca, gratuitamente, consulenza in merito ai suoi diritti e obblighi (cfr. DLA 2007 pag. 193 segg.). Quest'obbligo concerne soltanto l'ambito di competenza dell'assicuratore in questione e le informazioni possono esse fornite anche da non giuristi, come del resto prima dell'entrata in vigore della LPGa. Contrariamente alle informazioni di carattere generale, la consulenza deve riferirsi al caso specifico (cfr. STF 9C\_847/2017 del 31 maggio 2018 consid. 5.2.; FF 1999 IV 3953). E' altrettanto vero, tuttavia, che in casu, da un lato, l'insorgente è stato informato che il motivo della convocazione da parte della Sezione del lavoro era quello di assumere informazioni inerenti la sua situazione personale a seguito di una richiesta di verifica dell'idoneità sottoposta dall'URC (cfr. doc. 15; 18). Dall'altro, le risposte alle chiare domande della Sezione del lavoro sulla sua situazione personale non potevano variare a seconda delle possibili conseguenze. Inoltre, applicando l'abituale criterio della probabilità preponderante valido nel settore delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C\_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.1.; STF 8C\_738/2016 del 28 marzo 2017 consid. 2; STF 8C\_220/201 del 10 febbraio 2017 consid. 7.3.; STF 9C\_316/2013 del 25 febbraio 2014 consid. 5.1.; STF 8C\_999/2010 del 15 marzo 2011; STF 8C\_911/2010 del 10 marzo 2011 consid. 3.2; STF 8C\_909/2010 del 1° marzo 2011; DTF 129 V 177 consid. 3 pag. 181; DTF 126 V 353 consid. 5b pag. 360; DTF 125 V 193 consid. 2 pag. 195), il TCA deve concludere che, a giusta ragione, la Sezione del lavoro ha ritenuto che il ricorrente non ha in Svizzera il centro delle proprie relazioni di vita. L'insorgente non ha concretizzato un legame con il Ticino, tale da poterlo considerare il luogo in cui si trova, utilizzando dei criteri oggettivi, la sua residenza ai sensi della giurisprudenza federale (cfr. consid. 2.2.), la quale esige come terza condizione che si sia creato nel nostro Paese il centro delle relazioni personali e non soltanto di quelle professionali (cfr. STF 8C\_592/2015 del 23 novembre 2015; DTF 138 V 186 pag. 192: "Lebensmittelpunkt"; STF C 227/05 dell'8 novembre 2006, consid. 4 non pubblicato in DTF 133 V 137 "Schwerpunkt ihrer Lebensbeziehungen" all'estero nella quale l'Alta Corte ha precisato che non basta avere amici e conoscenti in Svizzera; DTF 133 V 178: "Esse vi soggiornano piuttosto per mero scopo lavorativo e una volta terminato il rapporto di lavoro non hanno più motivo di rimanervi, bensì ritornano nel loro luogo di residenza, là dove si trova il centro dei loro interessi"). Il centro delle relazioni professionali è peraltro dimostrato attraverso la realizzazione della prima condizione (residenza effettiva), che chiede all'assicurato di essere presente nel nostro mercato del lavoro (cfr. DTF 125 V 465). Al riguardo cfr. pure STF 8C\_186/2017 del 1° settembre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281 e menzionata al consid.

#### **E. 4.3**

pag. 593 seg.; sentenza dell'11 aprile 2013 Corte di giustizia dell'Unione europea C-443/11 Jeltos e.a., punti 31 e 32). Da notare che i costi per il rischio disoccupazione dei frontalieri è ripartito fra lo Stato di lavoro e quello di residenza (cfr. B. Rubin, op. cit., pag. 684: "L'institution suisse rembourse, sur demande de l'institution étrangère, la totalité des

prestations versées aux frontaliers durant les premiers mois d'indemnisation (détails: art. 65 par. 6 a 8 du Regl. [CE] 883/2004)"; risposta del Consiglio federale del 16 novembre 2013 ad un'interpellanza 13.3716 del consigliere nazionale Lorenzo Quadri denominata "Uso improprio, da parte dell'Italia, dei fondi di disoccupazione dei frontalieri": "(...) Dal 1° aprile 2012, la Svizzera applica il regolamento (CE) nr. 883/2004, che prevede segnatamente il rimborso allo Stato di residenza, competente per l'indennizzo dei frontalieri disoccupati, delle indennità versate durante i primi tre o cinque mesi di disoccupazione (a seconda della durata del rapporto di lavoro individuale) (...)". In una Direttiva del 24 ottobre 2013, denominata Regolamento 883. Fine dello status di "lavoratore frontaliere vero, atipico", la SECO ha ricordato che: " Ai sensi dell'art. 65 paragrafo 5 lett. a) del regolamento (CE) n. 883/2004 (regolamento 883) il versamento delle prestazioni di disoccupazione ai veri lavoratori frontalieri compete allo Stato di residenza. La Corte di giustizia dell'Unione europea ha precisato la portata di questa disposizione in una sentenza dell'11.04.2013 sostenendo che la giurisprudenza Miethe, sviluppata quando era ancora in vigore il regolamento (CEE) n. 1408/71 (regolamento 1408/1), non è più valida in virtù del regolamento 883. Secondo tale giurisprudenza, un vero lavoratore frontaliere in disoccupazione che aveva conservato con lo Stato di occupazione legami personali e professionali particolarmente stretti poteva, come "lavoratore frontaliere atipico", beneficiare delle prestazioni in quest'ultimo Stato. Il versamento delle prestazioni ai veri lavoratori frontalieri in disoccupazione completa spetta ormai senza eccezioni allo stato di residenza." Sul tema e per un riassunto di casi di applicazione della giurisprudenza Miethe anche relativi al Canton Ticino, cfr. STF 8C\_203/2013 del 23 aprile 2014 pubblicata in SVR 2014 ALV N. 9; vedi pure DLA 2012 N. 1 pag. 71 seg. e la STCA 38.2015.6 del 25 giugno 2015 consid. 2.15 con successiva sentenza del Tribunale federale 8C\_592/2015 del 23 novembre 2015 consid. 4, massimata in RtiD II-2016 N. 63 pag. 309. In una sentenza pubblicata in DTF 142 V 590 il Tribunale federale ha considerato frontaliere un'assicurata domiciliata in Francia che rimaneva a Ginevra a dormire al massimo una o due volte per settimana ("Sur la base de l'ensemble de ces éléments, il convient d'admettre que la recourante - qui rentrait plusieurs fois par semaine en France - répondait à la définition de travailleuse frontalière au sens du règlement"). In quell'occasione l'Alta Corte ha sviluppato le seguenti considerazioni: "(...) 6.2. Cette disposition du règlement d'application n° 987/2009 assimile la résidence au centre d'intérêt de la personne concernée. Elle codifie également les éléments élaborés par la jurisprudence européenne qui peuvent être pris en compte pour déterminer ledit centre d'intérêt, comme la durée et la continuité de la présence sur le territoire des Etats membres concernés ou la situation familiale et les liens de famille (arrêts de la CJUE du 11 septembre 2014 C-394/13 Ministerstvo práce a sociálních věcí contre B., point 34; du 16 mai 2013 C-589/10 Wencel, points 49 et 50). 6.3. La recourante soutient que l'application des critères réglementaires susmentionnés doit conduire à la reconnaissance de sa résidence en Suisse. Elle met en évidence le fait qu'elle a passé l'entier de sa vie en Suisse, que son activité professionnelle s'y est toujours déroulée et que celle-ci était liée au territoire helvétique (elle y travaillait en qualité de spécialiste de la sécurité au travail). 6.4. Ces éléments ne sont toutefois pas absolument pertinents dans l'analyse de la condition de résidence pour l'indemnisation d'un travailleur frontaliere au chômage complet. Par définition, un tel travailleur exerce une activité dans un Etat membre autre que l'Etat de résidence. Peu importe qu'il ait auparavant résidé longtemps dans le premier Etat. Admettre le contraire viderait de sa substance l'art. 65 al. 2 du règlement n° 883/2004. En effet, ce qui est décisif, à teneur de cette disposition,

c'est que la personne, au cours de sa dernière activité salariée (ou non salariée) résidait dans un Etat membre autre que l'Etat membre compétent et qu'elle continue à y résider. La résidence dans l'Etat membre autre que le pays d'emploi peut prendre fin après la survenance du chômage ou, au contraire, être constituée immédiatement avant la fin de l'activité. Dans le premier cas, l'Etat de résidence n'est plus compétent pour le versement des prestations, alors qu'il peut le devenir dans la seconde éventualité (voir EBERHARD EICHENHOFER, in *Europäisches Sozialrecht*,

## **E. 6**

e éd. 2013, n° 8 ad art. 65 du règlement n° 883/2004; SUSANNE DERN, in VO (EG) Nr. 883/2004, 2012, n° 5 ss ad art. 65). N'est pas non plus un critère pertinent, dans le cas particulier tout au moins, le statut fiscal de l'intéressée du moment que, dans le canton de Genève, les travailleurs frontaliers sont imposés sur les rémunérations qu'ils perçoivent en Suisse en raison seulement de l'activité qu'ils y exercent (cf. l'art. 3 al. 1 let. e de la loi [du canton de Genève] du 27 septembre 2009 sur l'imposition des personnes physiques [LIPP; RS/GE D 3 08] et art. 7 de la loi [du canton de Genève] du 23 septembre 1994 sur l'imposition à la source des personnes physiques et morales [LISP; RS/GE D 3 20]). Le statut fiscal ne peut constituer en l'espèce un indice d'une résidence en Suisse. Quant à la situation familiale de l'intéressée, elle plaide plutôt contre l'existence d'une résidence en Suisse (supra consid. 5.2). Il en va de même de la situation en matière de logement (l'acquisition d'une maison en France étant un indice du caractère permanent de cette situation). Enfin, il n'y a pas lieu d'examiner ce qu'il en est de l'exercice d'activités non lucratives. La recourante se contente d'alléguer, sans autres précisions, qu'elle a produit la preuve de ses nombreuses activités associatives déployées sur le sol suisse et le jugement attaqué ne contient à ce sujet aucune constatation. Au demeurant le fait que la recourante a conservé avec la Suisse (Etat membre de son dernier emploi) des liens personnels professionnels et associatifs étroits ne saurait à lui seul être décisif. De telles circonstances justifient pour un chômeur de se mettre de manière complémentaire à la disposition des services de l'emploi en Suisse, non pas en vue d'obtenir dans ce dernier des allocations de chômage, mais uniquement aux fins d'y bénéficier des services de reclassement (supra consid. 4.3; arrêt *Jeltes e.a.* précité, qui modifie la jurisprudence antérieure rendue sous le régime de l'ancien Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (RO 2004 121) et qui avait une portée plus large; cf. à propos de l'ancienne jurisprudence, arrêt de la CJCE du 12 juin 1986 C-1/85, *Miethe contre Bundesanstalt für Arbeit*, Rec. 1986 1837 point 17; voir aussi l'arrêt 8C\_60/2016 du 9 août 2016 consid. 4.2.3). 6.5. Par conséquent, même en tenant compte des critères susmentionnés, si tant est qu'ils soient pertinents dans le cas d'espèce, on doit admettre que la recourante résidait bel et bien en France dès la survenance de son chômage et pendant la durée de celui-ci. (...) In applicazione delle disposizioni del Regolamento appena citate, con sentenza 38.2014.51 del 15 dicembre 2014, questa Corte ha confermato il diniego del diritto a indennità di disoccupazione ad un assicurato, in quanto egli andava considerato un vero lavoratore frontaliere, rientrando durante il fine settimana presso la propria famiglia in Italia, dove si trovava, del resto, il centro dei suoi interessi personali, soprattutto quelli familiari. Le medesime argomentazioni sono alla base di una sentenza 38.2014.13 del 30 marzo 2015 nella quale il TCA ha pure confermato il diniego del diritto all'indennità di disoccupazione in quanto un'assicurata non risiedeva in Svizzera e rientrava in Italia una volta per

settimana. Con analoghe argomentazioni il TCA ha respinto il ricorso di un'assicurata in una sentenza 38.2015.9 del 15 giugno 2015 fondandosi su di un verbale allestito da un funzionario della Sezione del lavoro e firmato anche dall'interessata da cui emergeva in particolare che rientrava settimanalmente presso l'abitazione coniugale e che con la Svizzera aveva legami professionali. Il successivo ricorso è stato dichiarato inammissibile dal Tribunale federale con sentenza 8C\_521/2015 del 9 settembre 2015, nella quale l'Alta Corte ha sottolineato che "la ricorrente non si confronta in alcun modo con le motivazioni del Tribunale cantonale delle assicurazioni, il quale, basandosi sulla di lei audizione del 18 settembre 2014 dinanzi alla Sezione del lavoro, ha spiegato le ragioni per cui ella dovesse essere ritenuta frontaliera e quindi con diritto a prestazioni in Italia.". In una sentenza 38.2015.6 del 25 giugno 2015 questo Tribunale ha ritenuto vero frontaliere un altro assicurato, in possesso di un permesso di dimora B, visto che egli rientrava in Italia una volta per settimana. Il TCA si è fondato sul contenuto di un verbale allestito presso la Sezione del lavoro e firmato anche dall'assicurato oltre che su un Rapporto della polizia cantonale, sulle dichiarazioni della custode dello stabile nel quale abitava e sull'estratto conto attestante i prelievi in contanti. L'assicurato ha contestato la sentenza cantonale davanti all'Alta Corte. Il Tribunale federale, con sentenza 8C\_592/2015 del 23 novembre 2015, massimata in RtiD II-2016 n. 63 pag. 309, ha respinto il ricorso dell'assicurato, ritenendolo manifestamente infondato, sulla base delle seguenti argomentazioni: "(...) L'apprezzamento dei fatti operato dal Tribunale delle assicurazioni non può essere criticato con successo, anche sotto il profilo dell'applicazione del diritto federale. Il giudizio è fondato sulle dichiarazioni della prima ora espresse dal ricorrente e sui fatti accertati. La pronuncia cantonale si confronta altresì con le censure già sollevate dal ricorrente nel precedente grado di giudizio. È peraltro anche più probabile che il centro dei propri interessi fosse in Italia, presso la di lui coniuge, ove disponeva di un'abitazione più spaziosa e non in Svizzera, ove si vedeva costretto, ospitato dal figlio, a dividere un bilocale con lui. In tale evenienza, non possono essere date le condizioni per ammettere la residenza in Svizzera del ricorrente. (...)” In un'altra sentenza 38.2015.61 del 16 dicembre 2015 il TCA ha negato ad un assicurato il diritto all'indennità di disoccupazione stabilendo che “un ricorrente, titolare di un permesso B dall'aprile 2012, la cui moglie abita in Italia – non lontano dal confine svizzero – in una casa di loro proprietà e che ha dichiarato, da una parte, di non avere altri legami con la Svizzera al di fuori di quelli professionali, dall'altra, di aver abitato in Ticino dal lunedì al venerdì e di aver soggiornato regolarmente in Italia nella sua abitazione il sabato e la domenica sia durante lo svolgimento dell'attività lavorativa sia dopo l'iscrizione per il collocamento non ha diritto alle indennità di disoccupazione in Svizzera dal marzo 2015 né sulla base del diritto interno, né in virtù del diritto internazionale. In effetti, in primo luogo, alla luce degli elementi concreti agli atti va ritenuto che il medesimo abbia mantenuto in Italia il centro delle proprie relazioni di vita. Non è, pertanto, dato il presupposto della residenza in Svizzera secondo l'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI. In secondo luogo, il ricorrente deve essere considerato quale lavoratore vero frontaliere che si trova in disoccupazione completa. Egli deve dunque, chiedere le prestazioni di disoccupazione nel suo Stato di residenza”. Alla medesima conclusione il TCA è arrivato sulla base delle stesse argomentazioni sviluppate nelle decisioni precedenti in una sentenza 38.2015.47 del 20 gennaio 2016, in una sentenza 38.2015.5 del 3 febbraio 2016, in una sentenza 38.2015.12 del 5 febbraio 2016, in una sentenza 38.2015.76 del 24 marzo 2016 e in una sentenza 38.2015.49 del 18 aprile 2016. Infine in una sentenza 8C\_186/2017 del 1° settembre 2017 il Tribunale federale ha confermato una sentenza del TCA che aveva considerato un

assicurato vero frontaliere rilevando: " (...) 7.6. Anche considerando i criteri del diritto europeo, il ricorrente non potrebbe fondare una residenza in Svizzera. Il richiamo a precedenti giudizi del Tribunale cantonale delle assicurazioni non hanno alcuna portata, dal momento che tali pronunce sono rimaste incontestate e che nel frattempo, come indicato dalla Corte cantonale, sono stati resi altri giudizi che negavano la residenza in Svizzera. Del resto, il ricorrente nemmeno invoca a ragione una violazione del principio della parità di trattamento fra il suo e quei casi. Come si è già visto (consid. 5.3), la Corte cantonale ha emanato il suo giudizio considerando tutti i fatti oggettivi del caso, che collimano anche con i criteri di cui all'art. 11 paragrafo 1 del Regolamento n. 987/2009. Nella misura in cui l'assicurato si concentra sull'apprezzamento dei giudici ticinesi alla risposta alla domanda sulla frequenza di rientro in Italia "nel weekend", egli non ne dimostra la manifesta infondatezza, ma semplicemente oppone impropriamente la sua opinione a quella dei giudici cantonali (cfr. sul grande potere discrezionale di cui fruisce il giudice di merito in ambito di apprezzamento delle prove: DTF 137 I 58 consid. 4.1.2 pag. 62; 134 V 53 consid. 4.3 pag. 62 e rinvii). Questo per non nascondere che l'accezione data dal ricorrente è oltretutto poco credibile. Infatti, a una domanda sufficientemente circostanziata, ci si attende una risposta altrettanto precisa. Ad ogni modo, indipendentemente dalla risposta a quella domanda, alla luce di tutti gli elementi oggettivi di questo caso concreto, non si sarebbe potuto oggettivamente concludere nel senso auspicato dal ricorrente. 7.7. Il ricorso non è destinato a miglior sorte nemmeno quando il ricorrente contesta lo statuto di vero frontaliere concluso dal Tribunale cantonale delle assicurazioni. Quand'anche dovesse essere considerato falso frontaliere non potrebbe trarre alcun vantaggio al riguardo. Dall'art. 65 comma 2 terza frase del Regolamento n. 883/2004 alla persona che si trova in disoccupazione, la quale non è frontaliere ("falso frontaliere"; "unechter Grenzgänger"), a cui ancora è permesso un diritto di opzione, il ricorrente non può far derivare alcunché, siccome, come è anche stato ampiamente dimostrato dalla Corte cantonale (consid. 5.2, 5.3 e 7.6), non ha rinunciato a un rientro nel suo paese di residenza (sentenza citata 8C\_60/2016 consid. 4.2.2 con riferimenti). Perfino il riconoscimento dello statuto di frontaliere vero atipico ( DTF 133 V 169 ) non sarebbe di soccorso alle pretese ricorsuali, poiché questa costruzione giurisprudenziale resa in applicazione del Regolamento (CE) n. 1408/71 è stata abbandonata dalla stessa Corte di giustizia dall'entrata in vigore del Regolamento n. 883/2004 ( DTF 142 V 590 consid.

#### **E. 6.4**

pag. 597; cfr. già sentenza 8C\_592/2015 del 23 novembre 2015 consid. 4; sentenza C-443/11; THOMAS NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in: Soziale Sicherheit, SBVR, Volume XIV, 2016, Nota marginale 997, pag. 2573 con riferimenti). (...)” 2.6. Il Regolamento (CE) 883/2004 prevede inoltre all'art. 65 par. 2 terza frase che il disoccupato diverso dal lavoratore frontaliere, che non ritorna nel suo Stato membro di residenza, si mette a disposizione degli uffici del lavoro nell'ultimo Stato membro alla cui legislazione era soggetto (cfr. B. Rubin, op.cit. pag. 683). Questa disposizione regola la situazione di taluni assicurati che hanno mantenuto la loro residenza in uno Stato diverso da quello dell'ultimo impiego (cfr. DTF 131 V 229) e che non sono dei lavoratori frontalieri. Questi assicurati hanno un diritto d'opzione tra le prestazioni dello Stato in cui hanno lavorato e quello in cui risiedono (cfr. DTF 131 V 228). Il Tribunale federale ha stabilito che della categoria dei lavoratori diversi dai frontalieri (frontalieri "non veri") fanno parte segnatamente i lavoratori stagionali, i lavoratori operanti nel settore dei trasporti internazionali, i lavoratori che esercitano normalmente la loro attività sul territorio di vari

Stati membri e i lavoratori occupati da un'impresa frontiera (cfr. DTF 133 V 140; DTF 133 V 169 (176-177); STF 8C\_273/2015 del 12 agosto 2015, consid. 3.5.1-3.5.2; STF 8C\_656/2009 del 14 aprile 2010). Lo statuto di lavoratore falso frontiera è stato riconosciuto da questa Corte nelle sentenze 38.2015.30 del 20 novembre 2015 e STCA 38.2015.53 del 2 dicembre 2015 relative ad assicurati con permesso B che sono stati attivi in Svizzera uno come caposquadra minatore dal 2010 al 2013, l'altro quale carpentiere dal 2011 al 2014 presso il medesimo cantiere e alloggiavano nelle baracche del cantiere. Inoltre con giudizio 38.2015.17 del 23 novembre 2015 il TCA ha considerato lavoratore falso frontiera un assicurato con permesso L e in seguito B che ha lavorato in Svizzera quale macchinista, ragnista, caposquadra con diversi contratti di durata determinata dal 2011 al 2013 e le cui moglie e figlia minore abitano in Italia, che dista dal luogo di lavoro in Svizzera 94/95 km, in una casa di loro proprietà. Anche con sentenza 38.2015.39 del 9 marzo 2016 questo Tribunale ha qualificato quale lavoratrice falsa frontiera un'assicurata al beneficio di un permesso tipo L e attiva quale cuoca in virtù di contratti d'impiego di durata determinata in ambito turistico, ciò che implicava, perlomeno nell'alta stagione, un impegno lavorativo nei giorni feriali e nei giorni festivi, impedendole il rientro regolare nel suo Stato di residenza. In una sentenza 38.2014.10 del 6 agosto 2014 massimata in RtiD I-2015 Nr. 54 pag. 782-784 e già citata al consid. 2.2, non è, per contro, stato ritenuto lavoratore falso frontiera un assicurato, al beneficio di un permesso B dall'aprile 2012 e iscrittosi in disoccupazione da giugno 2013, che rivestiva una posizione dirigenziale (guadagno assicurato di fr. 9'625.--) con contratto di durata determinata (aprile 2012-giugno 2013), dispensato poi anzitempo, nel dicembre 2012, dal prestare la propria attività lavorativa. Egli, inoltre, aveva trascorso la maggior parte del tempo tra dicembre 2012 e giugno 2013 all'estero. Neppure è stato riconosciuto lo statuto di falso frontiera nel giudizio 38.2015.44 del 18 maggio 2016 concernente un assicurato, in possesso di un permesso di dimora B dal 1° giugno 2012, che dall'aprile 2010 è stato legato – fino al licenziamento nel 2014 – alla stessa ditta in qualità dapprima di segretario e poi come responsabile di specifici settori tramite un contratto d'impiego di durata indeterminata che prevedeva una durata settimanale del lavoro di mediamente 42 ore suddivise in cinque giorni lavorativi. Questa Corte non ha potuto pronunciarsi in merito alla fattispecie di un assicurato considerato (in un secondo tempo nella nuova decisione su opposizione emessa pendente causa davanti al TCA) dalla Sezione del lavoro - visti la tipologia dell'attività svolta con orari irregolari, la soluzione abitativa e i rientri sporadici nel suo Paese di residenza - falso frontiera, poiché il caso è sfociato in uno stralcio (inc. 38.2015.77). Il Presidente del TCA, nello stralcio del 13 gennaio 2016, ha in ogni caso citato le sentenze cantonali da cui emerge un'interpretazione restrittiva della nozione di falso frontiera (cfr. STCA 38.2015.30 del 20 novembre 2015; STCA 38.2015.53 del 2 dicembre 2015; STCA 38.2015.17 del 23 novembre 2015). In tale contesto è utile ricordare che secondo il Tribunale federale nella categoria dei lavoratori falsi frontieri fanno parte segnatamente i lavoratori stagionali, i lavoratori operanti nel settore dei trasporti internazionali, i lavoratori che esercitano normalmente la loro attività sul territorio di vari Stati membri e i lavoratori occupati da un'impresa frontiera (cfr. DTF 133 V 140; DTF 133 V 169 (176-177); STF 8C\_273/2015 del 12 agosto 2015, consid. 3.5.1-3.5.2; STF 8C\_656/2009 del 14 aprile 2010; decisione U2 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale del 12 giugno 2009 riguardante il campo d'applicazione dell'articolo 65, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 883/2004 di cui la Svizzera tiene conto dal 1° aprile 2012). In una sentenza 38.2016.15 del 12 luglio 2016, questo Tribunale ha innanzitutto

negato che si trattasse di un vero frontaliere nel caso di un assicurato che lavorava in Svizzera presso una ditta di impieghi temporanei. In provincia di X. vivevano nella casa di proprietà dei genitori sua moglie e due figli che studiavano in provincia di X. rispettivamente in Provincia di Y.. Il TCA è arrivato a questa conclusione dopo avere constatato che l'assicurato ha sempre dichiarato di rientrare in Italia una volta al mese, e che a volte lavorava anche il sabato e la domenica. Inoltre la persona con cui divideva la camera e i suoi conoscenti hanno confermato che egli soggiornava in Ticino per almeno un mese intero. Il patrocinatore del ricorrente ha poi enumerato con precisione le date nelle quali il ricorrente era rientrato in Italia nel periodo luglio 2014 – dicembre 2015 e il rientro solo a scadenza mensile si spiega con il fatto che l'assicurato vive “separato in casa” dalla moglie e che sarebbe in corso una procedura per formalizzare la separazione presso lo studio di un avvocato. Infine l'assicurato trascorrevano i fine settimana con i colleghi giocando a carte o a dama, andando nei boschi o per funghi e la sera andando a mangiare una pizza. Il TCA ha poi concluso che ci troviamo in presenza di un falso frontaliere in quanto la situazione del ricorrente (al beneficio presso X. di impieghi temporanei che talvolta lo occupavano anche durante i fine settimana ) è assimilabile a quella dei lavoratori stagionali. In una sentenza 38.2016.62 del 15 marzo 2017 il TCA ha concluso che non si era in presenza di un falso frontaliere nel caso di un assicurato che rientrava ogni quindici giorni in Italia, vista la tipologia del lavoro svolto (tagliapietre, lavoro in cava), la durata (per 12 anni presso la stessa ditta), il tipo di contratto (di durata indeterminata che lo occupava dal lunedì al venerdì). 2.7. Nella presente fattispecie l'assicurato ha dichiarato, nell'agosto 2017, all'URC che nel periodo in cui lavorava restava in Ticino dal lunedì al venerdì ( cfr. doc. 7=27) e, nel settembre 2017, alla Sezione del lavoro di rientrare in Italia dalla sua famiglia (moglie e figlia) una volta alla settimana (cfr. doc. 18). Nell'opposizione la parte ricorrente ha cambiato versione, facendo valere di non recarsi tutte le settimane in Italia (cfr. doc. 21). Nel ricorso è, poi, stato asserito che non esisterebbero prove o accertamenti che lascino ritenere che egli lasci il Ticino quando non lavora (cfr. doc. I pag. 4). Il TCA, al riguardo, osserva che, se l'assicurato, come da lui preteso nel ricorso, restava in Svizzera quando non era impegnato professionalmente, non si vede ragione per la quale abbia invece affermato il contrario allorché non ne conosceva le conseguenze giuridiche. In proposito va rilevato che per costante giurisprudenza, in presenza di due versioni differenti, la preferenza deve essere accordata alle dichiarazioni che l'assicurato ha dato nella prima ora, quando ne ignorava le conseguenze giuridiche. Le spiegazioni fornite in un secondo tempo non possono integrare le prime constatazioni dettagliate, soprattutto se esse le contraddicono (cfr. STF 8C\_399/2014 del 22 maggio 2015 consid. 4.2 ; STCA 38.2009.74 dell'8 marzo 2010; SVR 2008 UV Nr. 12; RAMI 2004 U 524, p. 546; DTF 121 V 47 consid. 2a, 115 V 143 consid. 3c; RAMI 1998 U 55, p. 363 consid. 3b/aa; STFA del 27 agosto 1992 nella causa M., non pubbl.; RDAT II-1994 p. 189; per una critica, cfr. U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 217, n. 546). Al riguardo, in una sentenza 8C\_186/2017 del 1° settembre 2017 l'Alta Corte ha ribadito che “per prassi invalsa il giudice deve dare più peso alle prime dichiarazioni, le quali sono espresse in generale in un momento in cui la persona interessata non è ancora cosciente delle conseguenze giuridiche (cosiddette dichiarazioni della prima ora; DTF 142 V 590 consid. 5.2 pag. 594 seg.)”. Alla luce della giurisprudenza appena illustrata le dichiarazioni dell'assicurato rilasciate davanti all'URC nell'agosto 2017 e alla Sezione del lavoro nel settembre 2017 secondo cui rientrava dalla sua famiglia una volta alla settimana, hanno quindi un'importanza decisiva, rispetto a quelle da lui rilasciate in seguito. Di conseguenza, dal profilo del diritto

internazionale, l'insorgente deve essere considerato un frontaliere vero per cui ha diritto alle prestazioni di disoccupazione in Italia. Va, infine, rilevato che, anche volendo per ipotesi, ammettere che il rientro in Italia non avveniva ogni settimana, la conclusione non sarebbe quella auspicata dalla parte ricorrente. L'insorgente, infatti, visto, da un lato, che \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ sono situate non lontano dal confine svizzero (www.it.viamichelin.ch), dall'altro, che quale direttore commerciale della \_\_\_\_\_ disponeva di un contratto di durata indeterminata ed era occupato professionalmente dal lunedì al venerdì (cfr. doc. 9; 7=27), non può essere qualificato, in conformità a quanto stabilito dalla Sezione del lavoro (cfr. doc. A; III), come falso frontaliere, analogamente a quanto deciso da questa Corte nelle STCA 38.2017.77 del 12 marzo 2018; STCA 38.2017.57 del 14 dicembre 2017 consid. 2.5.; STCA 38.2016.62 del 15 marzo 2017 e STCA 38.2015.44 del 18 maggio 2016 e diversamente da quanto deciso nelle STCA 38.2016.15 del 12 luglio 2016 e STCA 38.2015.39 del 9 marzo 2016 consid. 2.11. (cfr. consid. 2.6.). Anche da questo profilo, dunque, va negato all'assicurato il diritto all'indennità di disoccupazione. Come già sottolineato da questa Corte in una sentenza 38.2015.12 del 5 febbraio 2016 è indubbio che tale soluzione può risultare svantaggiosa per l'assicurato. Ciò deriva tuttavia dall'assenza di armonizzazione del livello delle prestazioni di sicurezza sociale a livello europeo (cfr. D. Cattaneo, "Assurance-chômage et droit du travail: quelques cas tessinois" in op.cit., pag. 90-91) e dalla scelta di porre a carico dei Paesi di residenza i lavoratori frontalieri in disoccupazione completa (sui motivi cfr. DTF 133 V 169, consid. 6.2-6.3 pag. 176-178). In tale contesto questo Tribunale ricorda altresì che la vecchia giurisprudenza sul vero frontaliere, ma atipico, non è più applicabile (cfr. consid. 2.3.; STF 8C\_186/2017 del 1° settembre 2017 consid. 7.7. e STF 8C\_245/2016 del 19 gennaio 2017 consid. 4.2). 2.8. In simili condizioni, nel caso di specie può restare aperta la questione di sapere se il ricorrente, ritenuto che dall'agosto 2013 al marzo 2017 ha svolto la funzione di direttore commerciale in seno alla \_\_\_\_\_ che ha poi rilevato e di cui dal febbraio 2018 ne è l'amministratore unico con diritto di firma individuale (cfr. consid. 2.3.), rivestisse nell'azienda una posizione analoga a quella di un datore di lavoro, ciò che escluderebbe in ogni caso il diritto a indennità di disoccupazione (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. a, 10, 31 cpv. 3 LADI; DTF 123 V 234; STF 8C\_163/2016 del 17 ottobre 2016; STF 8C\_279/2010 del 8 giugno 2010). 2.9. Il patrocinatore del ricorrente, oltre a chiedere il contraddittorio orale a favore di quest'ultimo che ha avuto luogo il 20 settembre 2018, ha proposto "l'edizione degli incartamenti dell'ufficio controllo abitanti, fiscale (ufficio circondariale) e dell'ufficio della migrazione" per attestare la dimora in Ticino (cfr. doc. V pag. 4). Considerato che i documenti già presenti all'incarto consentono al TCA di emanare il proprio giudizio, questo Tribunale ritiene che l'assunzione delle ulteriori prove richieste non potrebbe mettere in luce nuovi elementi concreti ai fini della risoluzione della vertenza. Di conseguenza la richiesta di prove deve essere respinta. A tale proposito va rammentato che conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base a un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF 9C\_847/2017 del 31 maggio 2018 consid. 5.1.; STF 9C\_35/2018 del 20 marzo 2018 consid. 6; STF 9C\_588/2017 del 21 novembre 2017; STF 9C\_582/2017 del 14 novembre 2017; STF 9C\_68/2017 del 18 aprile 2017; STF 9C\_737/2012 del 19 marzo 2013; STF 9C\_469/2011 del 18 giugno 2012; STF 8C\_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9; STF

8C\_845/2009 del 7 dicembre 2009; STF I 1018/06 del 16 gennaio 2008 consid. 5.3.; STFA U 416/04 del 16 febbraio 2006, consid. 3.2.), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata). 2.10. Alla luce di tutto quanto esposto sopra, la decisione su opposizione emessa dalla Sezione del lavoro il 9 febbraio 2018, che ha avallato la precedente decisione del 2 ottobre 2017 e negato al ricorrente il diritto all'indennità di disoccupazione da agosto 2017 a gennaio 2018 (cfr. consid. 1.1.; 2.1.), deve essere confermata. Giova, infine, osservare che, come evidenziato dall'amministrazione in relazione a quanto fatto valere dall'insorgente (cfr. doc. I pag. 4-5; V), sono gli assicurati che, se del caso, si rivolgono all'autorità italiana competente per richiedere le prestazioni di disoccupazione. L'art. 35 della legge federale sulla parte generale delle assicurazioni sociali (LPGA), a cui ha fatto riferimento la parte ricorrente (cfr. doc. V; XV) e che prevede che l'assicuratore esamina d'ufficio la propria competenza (cpv. 1) e che se si reputa incompetente prende una decisione di non entrata nel merito qualora una parte ne affermi la competenza (cpv. 3), come pure l'art. 30 LPGA, relativo alla trasmissione obbligatoria alla competente autorità, concernono peraltro esclusivamente le assicurazioni sociali della Confederazione disciplinate dalla legislazione federale, se e per quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo prevedano, come enunciato agli art. 1 e 2 LPGA riguardanti il campo d'applicazione della legge che è, quindi, limitato al territorio nazionale.

#### **E. 27**

cpv. 2 LPGA, è vero che ogni assicurato può esigere che il proprio assicuratore gli fornisca, gratuitamente, consulenza in merito ai suoi diritti e obblighi (cfr. DLA 2007 pag. 193 segg.). Quest'obbligo concerne soltanto l'ambito di competenza dell'assicuratore in questione e le informazioni possono esse fornite anche da non giuristi, come del resto prima dell'entrata in vigore della LPGA. Contrariamente alle informazioni di carattere generale, la consulenza deve riferirsi al caso specifico (cfr. STF 9C\_847/2017 del 31 maggio 2018 consid. 5.2.; FF 1999 IV 3953).

Inoltre, applicandol'abituale criterio della probabilità preponderante valido nel settore delle assicurazioni sociali(cfr. STF 8C\_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.1.; STF 8C\_738/2016 del 28 marzo 2017 consid. 2; STF 8C\_220/201 del 10 febbraio 2017 consid. 7.3.; STF 9C\_316/2013 del 25 febbraio 2014 consid. 5.1.; STF 8C\_999/2010 del 15 marzo 2011; STF 8C\_911/2010 del 10 marzo 2011 consid. 3.2; STF 8C\_909/2010 del 1° marzo 2011; DTF 129 V 177 consid. 3 pag. 181; DTF 126 V 353 consid. 5b pag. 360; DTF 125 V 193 consid. 2 pag. 195), il TCA deve concludere che, a giusta ragione, la Sezione del lavoro ha ritenuto che il ricorrente non ha in Svizzera il centro delle proprie relazioni di vita.

Al riguardo cfr. pure STF 8C\_186/2017 del 1° settembre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281 e menzionata al consid. 2.2.

Il Tribunale federale, con sentenza 8C\_592/2015 del 23 novembre 2015, massimata in RtiD II-2016 n. 63 pag. 309, ha respinto il ricorso dell'assicurato, ritenendolo manifestamente infondato, sulla base delle seguenti argomentazioni:

In tale contesto questo Tribunale ricorda altresì che la vecchia giurisprudenza sul vero frontaliere, ma atipico, non è più applicabile (cfr. consid. 2.3.; STF 8C\_186/2017 del 1° settembre 2017 consid. 7.7. e STF 8C\_245/2016 del 19 gennaio 2017 consid. 4.2).

2.9. Il patrocinatore del ricorrente, oltre a chiedere il contraddittorio orale a favore di quest'ultimo che ha avuto luogo il 20 settembre 2018, ha proposto l'edizione degli

incartamenti dell'ufficio controllo abitanti, fiscale (ufficio circondariale) e dell'ufficio della migrazione per attestare la dimora in Ticino (cfr. doc. V pag. 4).

Considerato che i documenti già presenti all'incarto consentono al TCA di emanare il proprio giudizio, questo Tribunale ritiene che l'assunzione delle ulteriori prove richieste non potrebbe mettere in luce nuovi elementi concreti ai fini della risoluzione della vertenza.

Di conseguenza la richiesta di prove deve essere respinta.

A tale proposito va rammentato che conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base a un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF 9C\_847/2017 del 31 maggio 2018 consid. 5.1.; STF 9C\_35/2018 del 20 marzo 2018 consid. 6; STF 9C\_588/2017 del 21 novembre 2017; STF 9C\_582/2017 del 14 novembre 2017; STF 9C\_68/2017 del 18 aprile 2017; STF 9C\_737/2012 del 19 marzo 2013; STF 9C\_469/2011 del 18 giugno 2012; STF 8C\_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9; STF 8C\_845/2009 del 7 dicembre 2009; STF I 1018/06 del 16 gennaio 2008 consid. 5.3.; STFA U 416/04 del 16 febbraio 2006, consid. 3.2.), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.